

ACQ DE



# COMUNE DI BISACQUINO

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

Originale

N. 43 del Registro - seduta del 01/10/2021

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO:** *Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Opzione di non tenere la contabilità economico – patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art.232 comma 2 e dell'art. 233 bis comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.*

L'anno Duemila ventuno addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 19,00 presso l'aula consiliare sita in Piazza Triona;  
a seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P.R.S. n. 6/1955 come successivamente modificato dalla L. R. 48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.

1 – LA SALA LUIGI	Presente	7 – DI GIORGIO MICHELE	Presente
2 – LA RUSSA ANNA	Presente	8 – GIORDANO GIUSEPPE	Presente
3 – NOTO ALFONSO	Presente	9 – CONTORNO IRENE	Presente
4 – CALAMIA ELIANA	Presente	10 – GALLINA MIRIAM	Presente
5 – MARINO BERNARDINA	Presente	11 – CHIARELLI FRANCESCA	Assente
6 – TORTOMASI MATTEO	Assente	12 – GAUDIANO VITO GIOVANNI	Presente

Assume la presidenza il Dott. La Sala Luigi nella qualità di Presidente

- partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Vincenza Gaudiano

- Constatata la presenza di n. 10 consiglieri presenti su 12 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto essere legale, ai sensi della normativa vigente, il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta di seguito redatta.

Sono nominati scrutatori i Sigg.

- 1) Di Giorgio Michele;
- 2) Marino Bernardina;
- 3) Gaudiano Vito Giovanni;

Sono presenti alla seduta i seguenti componenti la Giunta Municipale:

		P	A	
1	Di Giorgio Francesco Tommaso	P		Sindaco
2	Noto Alfonso	P		Vicesindaco
4	Ferina Alessandra		A	Assessore
3	Tortomasi Matteo		A	Assessore
5	Migliore Alessandro		A	Assessore

#### IL PRESIDENTE

Continua i lavori proseguendo, quindi, con il punto all'o.d.g. avente per oggetto : **“Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Opzione di non tenere la contabilità economico – patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art.232 comma 2 e dell'art. 233 bis comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.”** legge il dispositivo della proposta allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito invita il Sindaco proponente ad intervenire per illustrare la proposta.

Il Sindaco avuta la parola precisa di non dover aggiungere niente a chiarimento della proposta in quanto anche per quest'anno continua la possibilità per gli Enti inferiori a 5.000 abitanti della facoltà di avvalersi di una situazione patrimoniale al 31 Dicembre dell'anno precedente, redatta in maniera semplificata.

Interviene il Consigliere Contorno per *dichiarare voto contrario del gruppo di Minoranza, motivata dal fatto che l'Ente si è servito di tale facoltà già più volte, non ritiene corretto continuare ad adottare una contabilità semplificata in quanto sarebbe opportuno dare contezza anche della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato per dare maggiore trasparenza e pubblicità ai conti dell'Ente.*

Il Presidente, dopo aver accertato che la proposta contiene i pareri favorevoli del Responsabile del servizio e del Revisore dei Conti e che nessuno dei consiglieri presenti chiede di intervenire la pone ai voti. La proposta ottiene n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri: Contorno, Gallina e Gaudiano) su 10 consiglieri presenti a votanti espressi per alzata di mano. Il risultato viene proclamato dal Presidente.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi;

Visto il vigente O.R.EE.LL. nella R.S.;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri: Contorno, Gallina e Gaudiano) su 10 consiglieri presenti a votanti espressi per alzata di mano così come accertato dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta

#### DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: **Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Opzione di non tenere la contabilità economico – patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art.232 comma 2 e dell'art. 233 bis comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.**

A questo punto il Consigliere Giordano chiede di votare per l'immediata esecuzione dell'atto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta;

Visto il vigente O.R.EE.LL. nella R.S.;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri: Contorno, Gallina e Gaudiano) su 10 consiglieri presenti a votanti espressi per alzata di mano così come accertato dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

### *Delibera*

Di dichiarare ai sensi della vigente normativa il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza a provvedere.



COMUNE DI BISACQUINO

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

---

## Proposta di deliberazione consiliare

**OGGETTO: Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.  
Opzione di non tenere la contabilità economico – patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 232 comma 2 e dell'art. 233 bis comma 3 del D.lgs. n. 267/2000.**

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire il raccordo dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore l'armonizzazione contabile per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell'esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011);

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale ed organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo sul servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili ed implica diverse competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Considerato che, per i motivi sopra indicati, il D.lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale tutti gli enti locali:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, con particolare riguardo per l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la istituzione del fondo pluriennale vincolato (art. 3, comma 1);
- hanno adottato nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Ricordato che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente a tutti gli enti, a partire dall'esercizio 2016:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale ed in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;

- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.lgs. n. 118/2011

**Considerato che:**

- l'art. 232, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2 ter, lettere a) e b), convertito nella legge n. 157/2019, così recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non tenere la contabilità economico – patrimoniale. Gli enti che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.....(omissis)";
- l'art. 233 bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, così recita: "Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, possono non predisporre il bilancio consolidato".

**Ritenuto opportuno**, tenuto conto della ridotta dimensione demografica dell'Ente e della esigua significatività dei dati economici ricavati da quelli finanziari, esercitare le suddette opzioni previste dalla legge in vigore di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato;

**Considerato** che la competenza in ordine alla suddetta opzione vada ascritta al Consiglio Comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio";

**Visto** il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti;


**SI PROPONE**

- di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, di optare per non tenere la contabilità economico-patrimoniale, allegando al rendiconto di gestione 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta in maniera semplificata;
- di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233 bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, di optare di non predisporre il bilancio consolidato;
- di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di operare;
- di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (tutti gli allegati sono inseriti nell'atto originale e le copie si trovano depositate presso l'Area di competenza, a libera visione previo contatto con il referente, già indicato e individuato sul sito istituzionale del Comune).

L'Istruttore  
Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott.ssa Paola Ciulla



Il Proponente  
Il Sindaco  
Prof. Tommaso Francesco Di Giorgio



**OGGETTO: Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Opzione di non tenere la contabilità economico – patrimoniale per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.**


**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1 della L.R. 11/12/1991 n.48, come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Bisacquino, 08.09.2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Paola Ciulla



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli Artt. 49 e 153 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1 della L.R. 11/12/1991 n.48, come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Bisacquino, 08.09.2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Paola Ciulla



# COMUNE DI BISACQUINO

Provincia Regionale di Palermo

**L'organo di revisione**

**Verbale n. 25 del 08.09.2021**

*IL REVISORE DEI CONTI*

**Oggetto: parere del Revisore dei Conti sulla proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Opzione di non tenere la contabilità economico - patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 232 comma 2 e dell'art. 233 bis comma 3 del D.lgs. n. 267/2000".**

La sottoscritta dott.ssa Loredana Schifani, nella qualità di Revisore dei Conti di questo Comune;

## PREMESSO

Che il D.Lgs n. 118/2011 dispone, con decorrenza 1 gennaio 2015, l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, l'adozione di un piano dei conti integrato nonché la redazione di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;

## VISTO

- Che lo stesso D. Lgs. N. 118/2011 art. 3 comma 12 prevede un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento basato sull'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, nonché del piano dei conti integrato previsto dall'art. 4;
- Che il l'art. 232 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 individua una disciplina particolare per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale, ma sono tenuti ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente;
- Che il l'art. 233-bis comma 3 del D. Lgs. 267/2000 individua una disciplina particolare per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali possono non predisporre il bilancio consolidato, ma sono tenuti a formalizzare la scelta con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per approvazione del bilancio consolidato;

## CONSIDERATO

- Che il Comune di Bisacchino rientra nei limiti dimensionali di cui all'art. 232 c.2;
- che sono già state adottate tutte le prescrizioni in materia di contabilità armonizzata ritenute necessarie dal legislatore (codifica elementare, adozione del piano dei conti integrato, schemi di bilancio per missioni e programmi, DUP);
- che è stata predisposta regolare situazione patrimoniale allegata al rendiconto al 31.12.2020 che questo Organo sta già esaminando ai fini del rilascio del parere sul Rendiconto annuale 2020;
- Che il Comune di Bisacchino rientra nei limiti dimensionali di cui all'art. 233-bis c.3;
- che la predisposizione di un Bilancio Consolidato imporrebbe un grosso sforzo in termini di risorse umane ed economiche, non commisurato alla modesta rilevanza delle partecipazioni detenute dall'Ente;

## ESAMINATA

la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Opzione di non tenere la contabilità economico - patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 232 comma 2 e dell'art. 233 bis comma 3 del D.lgs. n. 267/2000"

## TENUTO CONTO


di quanto espresso nella proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile;

## ESPRIME

parere **POSITIVO** in ordine alla proposta di deliberazione di cui sopra.

In fede

Il Revisore dei Conti  
Dott.ssa Loredana Schifani



Chiusa Sciafani, 08.09.2021



Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Noto Alfonso)

Noto Alfonso

IL PRESIDENTE

(Dott. La Sala Luigi)

La Sala Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa V. Gaudiano)

Dott.ssa V. Gaudiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, su attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno 04-10-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi (articolo 11 comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-10-2021

Decorso il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 04-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa V. Gaudiano)

Dott.ssa V. Gaudiano